


Statuti

della

Chiesa Neo-Apostolica Svizzera





Statuti

della

Chiesa Neo-Apostolica Svizzera

Zurigo, 1° settembre 2016



# Indice

Preambolo .....	5
I. In generale .....	6
II. Acquisizione della qualità di membro .....	7
III. Organi .....	9
IV. Sezioni .....	18
V. Finanze .....	20
VI. Procedimento di conciliazione .....	22
VII. Scioglimento .....	23
VIII. Disposizioni finali .....	24



## Preambolo

La Chiesa Neo-Apostolica Svizzera s'intende, come tutte le Chiese Neo-Apostoliche regionali, quale parte integrante della Chiesa Neo-Apostolica mondiale.

Il sommoapostolo è a capo della Chiesa nel suo complesso mondiale. Essa è suddivisa nell'organizzazione ecclesiastica in distretti apostolici, gestiti da apostoli di distretto istituiti dal sommoapostolo. L'apostolo di distretto dispone al suo fianco di più apostoli quali aiutanti. Di regola un distretto apostolico consta di più Chiese regionali giuridicamente autonome.

Il sommoapostolo, gli apostoli di distretto e gli apostoli sono riuniti e organizzati a livello mondiale nella Chiesa Neo-Apostolica Internazionale (CNA-Int.).

La Chiesa Neo-Apostolica Svizzera riconosce quale base del suo operare il Credo di tutte le Chiese Neo-Apostoliche, consistente in 10 articoli di fede, emanato dalla CNA-Int. La stessa e i suoi membri considerano vincolanti gli ordinamenti e le direttive religiose e di organizzazione ecclesiastica dati dal sommoapostolo, dall'apostolo di distretto e dagli apostoli.

# I. In generale

## Articolo 1

Nome e sede  
dell'associazione

Con il nome

*Neuapostolische Kirche Schweiz*  
*Eglise néo-apostolique de Suisse*  
*Chiesa Neo-Apostolica Svizzera*

esiste un'associazione iscritta al registro di commercio secondo l'art. 60 segg. del Codice civile svizzero con sede a Zurigo.

## Articolo 2

Territorio  
e struttura

Il territorio dell'associazione comprende fondamentalmente la regione della Svizzera. Il territorio è suddiviso in comunità e in distretti, che sono costituiti quali sezioni non autonome.

## Articolo 3

Scopo

1. La Chiesa Neo-Apostolica Svizzera si prefigge l'unione e la cura spirituale dei suoi membri in base alla professione di fede neo-apostolica. A tale scopo servono l'assistenza religiosa dei fedeli dalla nascita fino alla morte mediante servizi divini regolari, la dispensazione di Sacramenti e di benedizioni, la cura coscienziosa dell'anima e gli aiuti sociali in caso di necessità.

Neutralità  
politica

2. La Chiesa Neo-Apostolica Svizzera è politicamente neutrale.

Principio  
d'ordinamento

3. La Chiesa Neo-Apostolica Svizzera rappresenta il principio di libertà religiosa. Essa regola e ordina in modo indipendente le proprie questioni all'interno dell'ordinamento giuridico.



## II. Acquisizione della qualità di membro

### Articolo 4

1. L'acquisizione della qualità di membro nella Chiesa Neo-Apostolica Svizzera può essere richiesta da qualsiasi persona fisica avente il proprio domicilio o la propria residenza abituale entro lo spazio di attività della Chiesa e che professa l'insegnamento di fede neo-apostolico. Per bambini e persone minorenni non aventi la piena capacità di agire, valgono le rispettive disposizioni di legge. Premesse per l'acquisizione di membro
2. L'appartenenza di membro viene acquisita mediante la ricezione del Sacramento «Santo Suggello», con la premessa di aver ricevuto in precedenza il Battesimo con acqua. Non esiste alcun diritto legale di acquisizione di membro. Acquisizione della qualità di membro mediante il Santo Suggello
3. Membri di altre Chiese Neo-Apostoliche, aventi il loro domicilio o la residenza abituale entro lo spazio di attività della Chiesa Neo-Apostolica Svizzera, ottengono l'appartenenza di membro nella Chiesa Neo-Apostolica Svizzera mediante l'iscrizione nel registro dei membri della Chiesa. Acquisizione della qualità di membro in seguito ad arrivo dall'estero

### Articolo 5

1. I membri hanno diritto a tutte le prestazioni della Chiesa Neo-Apostolica Svizzera nel senso del loro scopo e alla nomina dei delegati. Diritti e doveri
2. La Chiesa Neo-Apostolica Svizzera pubblica conti annuali e rapporti annuali in modo appropriato. Non sussiste, di fronte ai membri, il dovere di un'informazione più dettagliata sulla gestione d'affari. Diritto all'informazione

- Doveri
3. I membri devono condurre una vita secondo la professione di fede neo-apostolica. Hanno l'obbligo di osservare gli ordinamenti statutari e disciplinari e le direttive degli organi dell'associazione.

## Articolo 6

- Estinzione della qualità di membro
1. L'appartenenza quale membro si estingue a seguito del decesso, delle dimissioni, dell'espulsione o a seguito dell'acquisizione di membro in un'altra Chiesa regionale Neo-Apostolica dopo la cessazione del soggiorno nella zona regionale.

- Procedura in caso di dimissioni
2. Le dimissioni possono avvenire in qualsiasi momento, senza motivazione. Devono essere inoltrate in forma scritta, ossia tramite lettera o posta elettronica. Le dimissioni vengono confermate dal Presidente della Chiesa entro sessanta giorni, per posta tramite lettera.

- Procedura in caso di esclusione
3. Il Presidente della Chiesa può escludere un membro su istanza del conducente distrettuale competente. Un'esclusione può entrare in linea di conto se un membro trasgredisce in un modo o nell'altro i principi della Chiesa Neo-Apostolica Svizzera oppure l'ordinamento della Chiesa, per cui un'ulteriore permanenza nella Chiesa Neo-Apostolica Svizzera è inammissibile.

- Diritto di essere ascoltato
4. Il conducente distrettuale e il Presidente della Chiesa sono tenuti ad ascoltare il membro interessato, il primo citato prima di domandarne l'esclusione, il secondo prima di pronunciare la decisione. Il membro interessato ha il diritto di esigere una decisione d'esclusione motivata.

### III. Organi

#### Articolo 7

La Chiesa Neo-Apostolica Svizzera dispone dei seguenti organi: Organizzazione

- A) *Assemblea dei delegati*
- B) *Presidente della Chiesa*
- C) *Comitato direttivo*
- D) *Organo di revisione*

#### A. Assemblea dei delegati

#### Articolo 8

1. I delegati vengono eletti dai membri per la durata di quattro anni. Per ogni distretto viene eletto un delegato dai membri facenti parte del distretto in questione. Il diritto di voto spetta a tutti i membri che hanno compiuto il sedicesimo anno di età. Non sono eleggibili i curatori d'anime attivi a tempo pieno per la Chiesa Neo-Apostolica e i collaboratori dell'Amministrazione di Zurigo con i rispettivi segretariati esterni. Elezione dei delegati
2. Le elezioni per i delegati hanno luogo nel primo semestre dell'anno di elezione. La durata del mandato inizia il 1° luglio e termina il 30 giugno dopo quattro anni. Durata del mandato
3. Il Presidente della Chiesa ha il diritto di proposta. La sua proposta deve essere comunicata ai membri mediante l'esposizione all'albo delle chiese durante almeno quattro settimane, come pure tramite l'annuncio verbale al termine di due servizi divini domenicali. I Membri possono inoltrare per iscritto al Presidente della Chiesa, durante il termine di notifica della sua proposta, ulteriori proposte di elezione. Per la loro validità Proposte di elezione

necessitano della firma di almeno cinquanta aventi il diritto di voto.

- |  |  |
|--|--|
| Elezione tacita                        | 4. Se non vengono inoltrate ulteriori proposte di elezione valide, il delegato proposto dal Presidente della Chiesa è considerato eletto tacitamente.  |
| Svolgimento dell'elezione              | 5. Se sono state inoltrate delle proposte valide, il Presidente della Chiesa fissa una data per l'elezione nelle sei settimane susseguenti alla scadenza del termine per inoltrare ulteriori proposte. Con l'annuncio della data dell'elezione devono essere resi noti tutti i membri che sono eleggibili. L'avviso avviene mediante l'esposizione all'albo delle chiese durante almeno quattro settimane, come pure tramite l'annuncio verbale al termine di due servizi divini domenicali. L'elezione avviene mediante scrutinio segreto durante un'assemblea elettorale. Sarà eletto il membro avente il maggior numero di voti (maggioranza relativa). |
| Comunicazione del risultato elettorale | 6. Il Presidente della Chiesa annuncia il risultato dell'elezione dei delegati mediante l'esposizione all'albo delle chiese e indica nel contempo il diritto di ricorso.   |
| Ricorso                                | 7. Un eventuale ricorso è da inoltrare al Presidente della Chiesa entro quattro settimane dall'annuncio del risultato delle elezioni. Dopo aver ascoltato verbalmente il ricorrente e chiarito lo stato delle cose, la decisione del Presidente della Chiesa viene comunicata e motivata per iscritto al ricorrente, entro 60 giorni dalla scadenza del termine di ricorso. Se il ricorrente non è d'accordo con la decisione, può infine adire l'ordinaria via legale. Salvo una decisione contraria da parte di giudici ordinari, a un ricorso viene ricusato l'effetto sospensivo.  |
| Dimissioni anticipate del delegato     | 8. Ogni delegato ha il diritto di dimettersi, prima della scadenza del suo mandato, per la prossima assemblea dei delegati. Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto al Presidente della Chiesa almeno quattro settimane prima dell'assemblea dei delegati.   |

9. In caso di decesso, d'incapacità allo svolgimento del mandato, di dimissioni anticipate dei delegati oppure di partenza dei delegati dal distretto, il Presidente della Chiesa fissa un'elezione suppletiva per la durata rimanente del periodo corrente del mandato. Se tale durata dovesse essere inferiore all'anno, si rinuncia a suddetta elezione. L'elezione suppletiva deve svolgersi entro tre mesi dal momento in cui si verifica il posto vacante.

Elezione  
suppletiva

## Articolo 9

1. L'assemblea dei delegati ha luogo ogni anno entro sei mesi dalla fine dell'anno d'esercizio. La convocazione scritta avviene tramite il Presidente della Chiesa al più tardi quattro settimane prima dello svolgimento, allegando la lista dell'ordine del giorno.
2. Le proposte per l'ordine del giorno sono da inoltrare per iscritto al Presidente della Chiesa al più tardi sessanta giorni prima dello svolgimento dell'assemblea dei delegati. La proposta deve contenere un'istanza e una motivazione.
3. Il Presidente della Chiesa è autorizzato a convocare un'assemblea straordinaria dei delegati. È tenuto a procedere alla convocazione, se viene richiesta per iscritto da un quinto di tutti i delegati con la proposta dell'ordine del giorno.

Assemblea  
ordinaria  
dei delegati

Proposta per  
l'ordine del giorno

Assemblea  
straordinaria  
dei delegati

## Articolo 10

1. Ogni delegato ha un voto. I delegati che sono eletti nel comitato direttivo, con l'accettazione dell'elezione perdono il proprio seggio quali delegati. Un delegato assente non può farsi rappresentare.

Procedura

- Presidenza
2. Il Presidente della Chiesa detiene la presidenza; qualora ne fosse impedito, subentra un sostituto designato da lui stesso, sussidiariamente, un sostituto proveniente dalla cerchia dei membri del comitato direttivo, nominato da quest'ultimo organo.
- Capacità di deliberare
3. L'assemblea dei delegati può deliberare in presenza di due terzi dei delegati votanti. Qualora la partecipazione fosse insufficiente, entro due settimane il Presidente della Chiesa indice una seconda assemblea. La seconda assemblea raggiunge il quorum in presenza di almeno un terzo dei delegati votanti.
- Risoluzioni
4. Le risoluzioni vengono prese con l'approvazione della maggioranza dei delegati votanti. In caso di parità di voti decide il presidente dell'assemblea. Per le modifiche di statuti come pure per la risoluzione sullo scioglimento dell'associazione, si necessita dell'approvazione di due terzi dei delegati votanti.
- Protocollo
5. Il presidente dell'assemblea e il protocollista, scelto dall'assemblea dei delegati, firmano il protocollo dell'assemblea che verrà inviato ai delegati entro quattro settimane dallo svolgimento dell'assemblea dei delegati. Le richieste addizionali o riguardanti le rettifiche sono da inoltrare al Presidente della Chiesa in forma scritta, entro la scadenza di un mese dalla ricevuta del protocollo. Il protocollo, con eventuali richieste addizionali e di rettifiche, è da sottoporre alla prossima assemblea dei delegati per l'approvazione.

## Articolo 11

Le competenze dell'assemblea dei delegati sono le seguenti:

Competenze  
dell'assemblea dei  
delegati

- a) accettazione del rapporto annuale,
- b) accettazione del conto annuale e presa di conoscenza del rapporto dell'organo di revisione,
- c) presa di conoscenza del conto annuale e del rapporto dell'organo di revisione delle fondazioni della Chiesa Neo-Apostolica Svizzera rispettivamente delle fondazioni annesse (ad eccezione dei conti annuali e del rapporto dell'organo di revisione degli istituti di previdenza del personale con amministrazione paritetica),
- d) elezione e destituzione del comitato direttivo e dell'ufficio di revisione,
- e) elezione dei membri di fondazione delle fondazioni della Chiesa Neo-Apostolica Svizzera nella misura in cui i certificati delle fondazioni lo prevedano. Nel contesto, il Presidente della Chiesa ha il diritto di proposta,
- f) deliberazione su affari da sottoporre al comitato direttivo,
- g) scarico del Presidente della Chiesa e del comitato direttivo,
- h) deliberazione sulle modifiche degli statuti e sullo scioglimento dell'associazione.

## B. Presidente della Chiesa

### Articolo 12

- |  |  |
|--|--|
| Designazione del<br>Presidente della<br>Chiesa | 1. Il sommoapostolo designa l'apostolo di distretto, destinato a ricoprire la carica di Presidente della Chiesa.   |
| Durata<br>del mandato                          | 2. La durata del mandato inizia con l'investitura del mandato da parte del sommoapostolo e termina con la messa a riposo o con la destituzione dal ministero di apostolo di distretto, effettuata dal sommoapostolo, o in seguito a decesso. |

### Articolo 13

- |   |   |
|---|---|
| Competenze del<br>Presidente della<br>Chiesa                              | 1. Al Presidente della Chiesa incombe la conduzione suprema dell'associazione nel settore della cura delle anime, la gestione d'affari e la rappresentanza della Chiesa Neo-Apostolica Svizzera verso l'esterno. Egli ha la competenza per tutti gli affari, che non sono assegnati espressamente a un altro organo, sia per legge sia per statuto. |
| Sostituto del<br>Presidente<br>della Chiesa /<br>Autorizzati a<br>firmare | 2. Il Presidente della Chiesa nomina un sostituto dalla cerchia dei membri del comitato direttivo. Il Presidente della Chiesa e il suo sostituto nonché i membri da designare per l'Amministrazione, da parte del comitato direttivo, hanno il potere di firma collettiva a due.  |
| Sostituto in qualità<br>di Presidente della<br>Chiesa ad interim          | 3. In caso di decesso, inabilità al servizio o messa a riposo dell'apostolo di distretto, il suo sostituto assume la funzione di Presidente della Chiesa, sino all'investitura del nuovo successore che sarà designato dal sommoapostolo.   |



## C. Comitato direttivo

### Articolo 14

1. Il comitato direttivo viene eletto dall'assemblea dei delegati. Si compone di sette membri. Tre membri del comitato direttivo vengono scelti dalla cerchia degli apostoli e dei vescovi, altri tre dalla cerchia dei ministri distrettuali. Il Presidente della Chiesa ha il diritto di proposta. Elezione del comitato direttivo e durata del mandato
2. L'apostolo di distretto fa parte d'ufficio del comitato direttivo. Apostolo di distretto
3. La durata ordinaria del mandato dei membri del comitato direttivo dura quattro anni e inizia ogni volta il primo luglio. La rielezione è possibile. Durata del mandato
4. Dopo la messa a riposo dei membri del comitato direttivo nella loro funzione quali ministri ecclesiastici, la funzione di membro del comitato direttivo cessa in concomitanza con la prossima riunione ordinaria dei delegati. Elezione suppletiva
5. Il comitato direttivo si costituisce da sé. Il Presidente della Chiesa detiene la presidenza. Costituzione del comitato direttivo

### Articolo 15

1. Le competenze del comitato direttivo sono le seguenti: Competenze del comitato direttivo
  - a) conduzione suprema dell'associazione nel settore esterno alla cura delle anime,
  - b) allestimento della contabilità, del controllo e della pianificazione delle finanze,
  - c) approvazione del budget del Presidente della Chiesa,

- d) approvazione del rapporto annuale del Presidente della Chiesa, del conto annuale e del rapporto di revisione all'attenzione dell'assemblea dei delegati,
- e) deliberazione sulla promulgazione di un regolamento organizzativo, di disposizioni di esecuzione e di direttive in riguardo alla gestione degli affari correnti,
- f) deliberazione su modifiche di statuti all'attenzione dell'assemblea dei delegati,
- g) deliberazione su diritti urgenti e diritti urgenti limitati concernenti beni immobili, nonché notazioni preliminari nel registro fondiario, segnatamente l'acquisto e la vendita di beni immobili, oneri ipotecari, pegni immobiliari, contratti di servitù d'ogni genere, inclusi contratti di diritti edilizi, servitù quali proprietari, prerogative di diritti personali (p. es. prerogative su contratti di locazione).
- h) deliberazione su tutti gli affari correnti presentati dal Presidente della Chiesa.

Capacità di deliberare

2. Il comitato direttivo ha la capacità di deliberare in presenza della maggioranza dei membri del comitato.

Quorum, decisione presa in caso di parità di voto

3. Le deliberazioni del comitato vengono prese in base alla maggioranza dei voti consegnati. Il Presidente della Chiesa detiene il voto decisivo.

Deliberazioni per via circolare

4. Le deliberazioni possono anche essere prese sotto forma di un accordo scritto in riguardo a un'istanza presentata, nella misura in cui un membro non ne esiga la consultazione orale.

Protocollo

5. Si tiene un protocollo, firmato dal Presidente della Chiesa e dal protocollista, sulle trattative e deliberazioni.

## D. Organo di revisione

### Articolo 16

1. L'assemblea dei delegati elegge una società di revisione, riconosciuta professionalmente, in qualità di organo di revisione. Elezione
2. L'organo di revisione controlla se la tenuta dei conti e il conto annuale soddisfano la legge e gli statuti. Il comitato direttivo, rispettivamente il Presidente della Chiesa, consegna all'organo di revisione tutti i documenti basilari, fornendo le informazioni necessarie, su richiesta anche per iscritto. Compiti
3. L'organo di revisione presenta all'assemblea dei delegati un rapporto scritto sui risultati della verifica effettuata. Raccomanda l'approvazione, con o senza riserva, del conto annuale oppure lo rifiuta. Il rapporto cita le persone che hanno condotto la revisione e conferma che le esigenze relative alla capacità e all'indipendenza sono adempiute. Resoconto

## IV. Sezioni

### A. Distretti

#### Articolo 17

Suddivisione  
in distretti

Dopo aver consultato gli apostoli competenti, i vescovi, i ministri distrettuali e il comitato direttivo, il Presidente della Chiesa ha la facoltà di suddividere il territorio dell'associazione in diversi distretti.

#### Articolo 18

Nomina del  
conducente  
distrettuale

1. Il Presidente della Chiesa nomina un conducente distrettuale.

Durata della  
carica

2. La durata della carica inizia con l'investitura e termina con la messa a riposo o la destituzione del conducente distrettuale da parte del Presidente della Chiesa o in seguito a decesso. Qualora il conducente distrettuale non ricoprisse il ministero di anziano di distretto, la durata della carica inizia con il conferimento dell'incarico e termina con la messa a riposo o la revoca della carica di conducente distrettuale da parte del Presidente della Chiesa o in seguito a decesso.

Competenza,  
obbligo di  
resoconto

3. Il conducente distrettuale è responsabile delle questioni amministrative concernenti i membri residenti nel suo distretto, come pure dello svolgimento dell'elezione del delegato del suo distretto. Inoltre ha le competenze conferitegli dal Presidente della Chiesa. Ogni anno rende conto della sua attività ministeriale al Presidente della Chiesa.

## B. Comunità

### Articolo 19

Dopo aver consultato gli apostoli competenti, i vescovi, i ministri distrettuali e il comitato direttivo, il Presidente della Chiesa ha la facoltà di suddividere un distretto in diverse comunità.

Suddivisione  
in comunità

### Articolo 20

1. Il Presidente della Chiesa nomina un conducente di comunità su istanza del conducente distrettuale.
2. La durata della carica inizia con il conferimento dell'incarico e termina con la messa a riposo o la revoca dall'incarico di conducente di comunità da parte del Presidente della Chiesa o in seguito a decesso.
3. Il conducente di comunità ha le competenze conferitegli dal Presidente della Chiesa e dal conducente distrettuale. Ogni anno rende conto della sua attività ministeriale al conducente distrettuale.

Conducente  
di comunità:  
nomina

Durata della  
carica

Competenza,  
obbligo di  
resoconto

## V. Finanze

### Articolo 21

Anno amministrativo e contabilità

Il Presidente della Chiesa stabilisce l'anno amministrativo. Egli è responsabile della contabilità e ne rende conto al comitato direttivo.

### Articolo 22

Reperimento mezzi finanziari

1. I mezzi finanziari necessari all'adempimento dello scopo vengono ricavati dalle offerte volontarie dei membri come pure dalle donazioni da parte di membri e di terzi. Non è richiesta alcuna quota sociale.

Impiego dei mezzi finanziari

2. Il Presidente della Chiesa stabilisce l'impiego dei mezzi e in modo particolare la retribuzione e l'indennizzo dei funzionari nell'ambito del budget. Egli ha diritto a un salario adeguato e al risarcimento delle spese. I suoi compensi vengono fissati previo accordo con il sommoapostolo.

Spese al di fuori del budget (non preventivate)

3. Le spese non preventivate devono essere approvate dal comitato direttivo, stando alle disposizioni del regolamento dell'organizzazione, nonché le direttive e norme di attuazione.

Sostegno finanziario di chiese, di istituzioni e di membri

4. Nell'ambito del budget, il Presidente della Chiesa è autorizzato a sostenere finanziariamente, attingendo dal patrimonio finanziario della Chiesa, la CNA-Int. e altre chiese regionali Neo-Apostoliche, istituzioni benefiche oppure membri bisognosi, degni di un simile sostegno.

## Articolo 23

1. Il Presidente della Chiesa presenta ogni anno un budget al comitato direttivo. Budget
2. Il Presidente della Chiesa redige il conto annuale e lo presenta al comitato direttivo e all'assemblea dei delegati per l'approvazione. Conto annuale

## Articolo 24

La responsabilità finanziaria della Chiesa Neo-Apostolica Svizzera è limitata al patrimonio dell'associazione. È esclusa la responsabilità personale dei singoli membri. Responsabilità dei membri

## VI. Procedimento di conciliazione

### Articolo 25

Procedimento  
in caso di  
controversie

1. In caso di controversie tra i membri (inclusi i componenti dei singoli organi) e la Chiesa Neo-Apostolica Svizzera, non è possibile adire le vie legali se dapprima non è stato attuato un procedimento di conciliazione della vertenza, salvo che le parti rinuncino allo stesso. Quale conciliatore funge l'apostolo di distretto o una persona da lui designata.

Proposta di  
confronto /  
via legale  
ordinaria

2. Dopo aver ascoltato le parti in causa e dopo un ulteriore adeguato chiarimento dello stato di cose, il conciliatore sottopone a entrambe le parti una proposta di confronto. Se entro i 30 giorni dopo la comunicazione della proposta non ha luogo un confronto, alle due parti è aperta l'ordinaria via legale.



## VII. Scioglimento

### Articolo 26

1. Lo scioglimento dell'associazione avviene mediante risoluzione di un'assemblea dei delegati appositamente convocata. Precedentemente occorre dare all'apostolo di distretto l'occasione di esprimere ai delegati la sua presa di posizione. Previo accordo con l'apostolo di distretto, l'assemblea dei delegati può riportare tutti gli attivi e i passivi dell'associazione a una successiva organizzazione già esistente o di nuova fondazione nell'ambito della Chiesa Neo-Apostolica, osservando eventuali obblighi di garanzie. Scioglimento dell'associazione
2. In mancanza di un'organizzazione di successione, l'assemblea dei delegati delibera la liquidazione e l'impiego del patrimonio per uno scopo affine o di beneficenza. Mancanza di un'organizzazione di successione

## VIII. Disposizioni finali

### Articolo 27

Entrata in vigore

Questi statuti entrano in vigore dopo la loro accettazione da parte dell'assemblea dei delegati con l'iscrizione al registro di commercio del canton Zurigo. Sostituiscono gli statuti del 1° settembre 2013.

### Articolo 28

Disposizioni d'esecuzione

1. Eventuali disposizioni d'esecuzione concernenti gli statuti vengono promulgate dal comitato direttivo.

Approvazione

2. Gli statuti sono stati approvati nelle sedute del comitato direttivo del 19 aprile 2016, e dall'assemblea dei delegati il 27 agosto 2016.

### Articolo 29

Traduzione degli statuti e delle disposizioni d'esecuzione


Gli statuti e le eventuali disposizioni d'esecuzione vengono tradotte nelle lingue francese e italiano. In caso di divergenze, fa stato la versione in lingua tedesca.

Il Presidente della Chiesa:



Markus Fehlbaum

Il protocollista:



Roger Brülisauer



